

Un recente intervento della Cassazione a proposito della problematica sussumibilità di *internet* nel paradigma costituzionale della stampa (osservazione a Cass., 11 dicembre 2008, n. 10535).

di Michele Nisticò

(pubblicato su www.associazionedeicostituzionalisti.it)

Con la decisione in commento[1] la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall'ADUC[2] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 30 giugno 2008, che aveva disposto il sequestro preventivo[3] di alcune pagine *web* di proprietà dell'associazione e la rimozione delle espressioni e dei messaggi oggetto dei reati contestati[4], inibendone dunque l'ulteriore diffusione.

L'associazione ricorrente fonda le proprie doglianze su quattro articolati motivi, tre dei quali strettamente connessi con l'interpretazione dell'art. 21 della Costituzione. In particolare, secondo l'ADUC, il sequestro delle pagine *web* non sarebbe legittimo in quanto l'art. 21, comma 6, Cost. consentirebbe la limitazione della libertà di manifestazione del pensiero nei soli casi di contrarietà al buon costume. Inoltre l'ADUC lamenta un'erronea individuazione dell'ambito applicativo del divieto di sequestro previsto dall'art. 21, comma 3, Cost.; più opportunamente, all'interpretazione letterale del concetto di stampa (che esclude l'informazione *non ufficiale*) dovrebbe sostituirsi, secondo la tesi della ricorrente, un'interpretazione evolutiva che, dimostrando maggiore sensibilità per lo sviluppo tecnico dei *nuovi* mezzi di manifestazione del pensiero, estenda anche a questi le garanzie previste dalla Costituzione per la stampa. In sostanza dunque, l'art. 21, comma 3, Cost. dovrebbe risultare, secondo l'ADUC, applicabile anche ai *forum online*, di modo che essi non possano essere sottoposti a sequestro (se non nei limiti previsti dalla Costituzione).

Quanto alla qualificazione del sequestro nel caso concreto, la tesi della ricorrente argomentava dunque (attraverso un motivo peraltro inammissibile perché consistente in una censura non dedotta con l'appello) a favore dell'illegittimità del vincolo in quanto non giustificato dal compimento di una condotta contraria al buon costume. Come però ricorda la Cassazione, l'art. 21, comma 6, Cost. ha inteso vietare «direttamente» le manifestazioni del pensiero contrarie al buon costume[5], ma non ha inteso legittimare, per ciò solo, qualsiasi altra manifestazione del pensiero.

In altri termini le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e più genericamente la manifestazioni del pensiero contrarie al buon costume risultano certamente vietate in forza del divieto costituzionalmente stabilito, ma non risultano preclusi interventi normativi volti ad individuare ulteriori limiti all'esercizio della libertà in questione. Tali interventi, al contrario, si rivelano necessari per regolare quei casi in cui l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero possa risolversi in una lesione di altri beni giuridici che, ancorché non identificabili con il buon costume, siano comunque costituzionalmente tutelati[6]. Si pensi, limitandosi agli esempi più evidenti, all'onore ed alla reputazione, beni specificamente protetti dal codice penale e, in quanto strettamente attinenti alla tutela della persona umana, dall'art. 2 Cost.

Le limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero, dunque, non risultano ancorate esclusivamente all'eventuale *vulnus* recato al buon costume, ma, più opportunamente, possono essere determinate da qualsiasi lesione ad un diritto (o principio) fondamentale, secondo le regole del bilanciamento fra principi costituzionali.

Molto dipenderà dunque dalle scelte operate (anzitutto dal legislatore[7]) in sede di attuazione del complesso dettato costituzionale, ma certamente l'ambito di operatività dell'art. 21 Cost. potrà essere limitato, come è avvenuto nel caso concreto, anche per garantire le «esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso»[8], purché la discrezionalità nel

bilanciamento operi all'interno dei consueti canoni di ragionevolezza, considerando cioè che il sentimento religioso, «quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti», come affermato dalla Corte costituzionale in sede di giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 403 c.p.[9]. Quanto, in secondo luogo, all'applicabilità della disciplina costituzionalmente prevista per la stampa anche ai *forum online*, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la fattispecie concreta, pur riguardando la «disciplina più generale della libertà di manifestazione del proprio pensiero di cui all'art. 21, comma 1», non rientri «nella più specifica disciplina della libertà di stampa», concludendo dunque nel senso della non applicabilità della garanzie previste dal comma 3. In particolare, deve ritenersi che gli interventi effettuati dai partecipanti al *forum online* non possano essere fatti surrettiziamente rientrare nell'ambito della nozione di stampa, poiché «il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel *forum*, non fa sì che il *forum* stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale *online*, o come una testata giornalistica informatica».

Sebbene dunque l'art. 21, comma 3, Cost. preveda delle garanzie in tema di sequestro alla stampa «latamente intesa»[10], esse non possono valere, più genericamente, per qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero[11]. Non vi è dunque spazio per l'interpretazione estensiva – evolutiva della disposizione costituzionale suggerita dalla ricorrente: ai messaggi lasciati dagli utenti su un *forum* di discussione (ma lo stesso dovrà valere per *newsletter*, *blog*, *newsgroup*, *mailing list*, *chat* istantanee e tutti i diversi nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero) non si applicano quindi le garanzie in tema di sequestro previste dalla Costituzione a tutela della stampa.

L'*iter* argomentativo della decisione in commento, che peraltro interviene a risolvere alcuni parziali contrasti sviluppatisi nella giurisprudenza di merito[12] ed in presenza di una serie di progetti di riforma[13], sembra dunque tenere nella dovuta considerazione le specificità proprie del *web*, escludendo la possibilità di applicarvi la disciplina espressamente prevista per la stampa, ma non rinunciando a riconoscerne la natura di strumento che «dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione sancita nell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare nella sua dimensione "senza limiti di frontiera"»[14], come sottolineato, almeno in parte, anche da alcune recenti pronunce dei giudici statunitensi[15] e del Conseil Constitutionnel[16], oltre che dalla stessa Corte di Cassazione[17].

Da questo punto di vista, la soluzione proposta dai giudici di legittimità sembra voler anche considerare che la completa assimilazione delle manifestazioni del pensiero in Rete alla stampa, se da un lato garantirebbe la possibilità di tutelare specificamente i messaggi immessi dagli utenti nei *forum* di discussione (o in piattaforme sostanzialmente analoghe), dall'altro dovrebbe comportare anche l'applicazione alle manifestazioni del pensiero *online* della disciplina di rango primario prevista per la stampa, con la conseguenza di imporre anche ai gestori di *blog* e *forum* l'obbligo di registrazione e la responsabilità penale e civile propria del direttore responsabile. Tale prospettiva peraltro, talvolta accolta dalla giurisprudenza di merito[18], non appare oggi in linea con quanto previsto dalla disciplina dettata dall'art. 7 del d. lgs. n. 70 del 2003, che ha disposto, relativamente alle testate editoriali telematiche (peraltro non completamente assimilabili, quanto a struttura organizzativa e gestionale, ai *forum online*), che la loro registrazione sia obbligatoria solo per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla l. n. 62 del 2001.

Nonostante il citato intervento legislativo abbia riportato «l'intero settore nella totale anomia»[19], una qualche *normalizzazione* dell'attività editoriale in Rete si rivela ovviamente funzionale alla tutela dei terzi con riferimento soprattutto ai giornali *online*, mentre una disciplina relativa alle manifestazioni del pensiero effettuate tramite gli strumenti del c.d. *web 2.0*[20], verosimilmente più attenta alle peculiarità del mezzo regolato, potrà essere tratta, in attesa di un (probabilmente imminente) intervento del legislatore, dalla normativa di rango costituzionale, tenendo in considerazione, da un lato, il dato sociologico che ricollega il successo della Rete all'idea di libertà che essa esprime, e dall'altro che i nuovi strumenti di

comunicazione delocalizzata, ancorché non perfettamente assimilabili alla stampa, rappresentano comunque piattaforme sempre più diffuse di esercizio di un fondamentale diritto dell'individuo, attraverso la Rete «amplificato in tutti i suoi risvolti sostanziali»**[21]**.

In quest'ottica ed in riferimento al caso concreto, sembra dunque concordare con il dettato costituzionale il perdurare della differenziazione fra ogni generica manifestazione del pensiero, tutelata come esercizio di un diritto fondamentale (comma 1) e vietata se contraria al buon costume (comma 6) ovvero irragionevolmente lesiva di altro diritto fondamentale o principio costituzionale, e le manifestazioni del pensiero specificamente effettuate a mezzo stampa (commi 2, 3, 4 e 5).

[1] V. Cass., 11 dicembre 2008, n. 10535, in *Guida al diritto*, 2009, 14, 66.

[2] Associazione per i diritti degli utenti e consumatori; v. www.aduc.it.

[3] Il sequestro preventivo era stato disposto in relazione al reato di cui all'art. 403 c.p., *offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone*, e la richiesta di revoca era già stata respinta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 25 ottobre 2007.

[4] Si tratta di una vicenda di una certa notorietà, originata dalla diffusione tramite il *web* di alcuni messaggi ritenuti offensivi del sentimento religioso; specificamente, si trattava di messaggi inseriti in un *forum online* dedicato alla discussione a proposito di certi comportamenti di alcuni prelati (taluni messaggi alludevano espressamente a pratiche pedofile). Inizialmente l'intero *forum* era stato sottoposto a sequestro preventivo, anche se tale vincolo è stato successivamente limitato ai singoli interventi oggetto di contestazione.

[5] Il buon costume rappresenta, del resto, «l'unico bene collettivo esplicitamente imposto alla libertà di pensiero» dai Costituenti; v. MANETTI, *Sub. Art. 21, in Commentario della costituzione*, Bologna, 2006, 204 ss.

[6] Anche l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, infatti, cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente rilevanti; v. Cass., 3 luglio 2007, n. 35178, in *Dir. e giur.*, 2007, 607.

[7] Proprio con riferimento all'art. 21 Cost., si può osservare che il compito di individuare i beni costituzionalmente rilevanti la cui tutela possa giustificare l'apposizione di un corrispondente limite ai vari diritti individuali, tra cui la libertà di manifestazione del pensiero, spetta in primo luogo al legislatore ordinario; v. MANETTI, *op. cit.*, 97 ss.

[8] V. Corte cost., n. 168 del 2005, in *Foro it.*, 2005, I, 2288.

[9] V. Corte cost., n. 188 del 1975, in *Giur. cost.*, 1975, I, 1508.

[10] La Cassazione intende probabilmente riferirsi alla più ampia nozione di stampa ricavabile dalla l. n. 62 del 2001, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui alla l. n. 47 del 1948 al «prodotto editoriale», stabilendo che per tale deve intendersi, ai fini della legge stessa, anche il prodotto realizzato su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico.

[11] Si ricordi che la tutela della stampa di cui all'art. 21 Cost. non è stata ritenuta dalla Corte costituzionale applicabile a quegli stampati che costituiscono un semplice veicolo per un messaggio pubblicitario : in tal senso v. da ultimo Cass., 27 settembre 2007, n. 39354, in *Diritto dell'internet*, 2008, 181. La garanzia di cui all'art. 21, comma 3, non è neppure

estensibile alle manifestazioni del pensiero destinate ad essere trasmesse per via televisiva, nonostante anch'esse costituiscano certamente l'espressione di un fondamentale diritto di libertà; v. Cass., 7 dicembre 2007, n. 7319, in *Dir. e giustizia*, 2008, 740.

[12] V. Trib. Aosta, 26 maggio 2006, in *Giur merito* 2006, 12, 2731 ed in *Dir. inf.* 2006, 3, 366; Trib. Milano, 2 ottobre 2002, in *Foro ambrosiano*, 2002, 465; Trib. Milano, 15 aprile 2002, in *Id.*, 2002, 322; Trib. Aosta, 15 febbraio 2002, in *Giur. merito*, 2002, 765; Trib. Latina, 7 giugno 2001, in *Giur. merito* 2001, 1362; Uff. indagini preliminari di Oristano, 25 maggio 2000, in *Dir. inf.*, 2000, 653, con osservazione di COSTANZO.

[13] V. d.d.l. C 2195, *Carlucci, Disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet e delega al Governo per l'istituzione di un apposito comitato presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*; progetto di legge C 1921, *Cassinelli, Modifiche all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001 n° 62, in materia di definizione e disciplina del prodotto editoriale*. Un quadro complessivo dei progetti normativi tesi a introdurre una regolazione specifica dell'attività editoriale in Rete è reperibile su www.apogeeonline.com. Un intervento regolativo del legislatore su questi temi è del resto da tempo auspicato dalla dottrina che ha suggerito, in considerazione delle *coordinate costituzionali* della materia, una differenziazione fra il regime previsto per le manifestazioni di pensiero a destinatario indeterminato e quello, invece, previsto per le comunicazioni riservate, pur non sottovalutando i pericoli connessi alla «surrettizia tendenza ad applicare la normativa sulla stampa anche alla telematica»; v. ZENO ZENCOVICH e PACE, interventi in *forum, sub quesito 7, in Rivista di diritto costituzionale*, 1998, 340 ss.

[14] V. *Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009*, reperibile su www.europarl.europa.eu.

[15] v. Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto nord della California, 15 febbraio 2008, *Bank Julius Baer Co & LTD e Julius Baer Bank and trust Co LTD c. Wikileaks.org e Dynadot*, in *Dir. dell'internet*, 2008, 233.

[16] V. Conseil Constitutionnel, 10 giugno 2009, n. 580, reperibile su www.conseil-constitutionnel.fr.

[17] V. Cass., 1 luglio 2008, n. 31392, in *Guida al diritto*, 2008, 40, 87, secondo la quale «essendo ormai *internet* un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche - evidentemente - attraverso di esso si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta costituzionale».

[18] V. trib. Roma, sez. stampa, 6 novembre 1997, in *Dir inf.*, 1998, 76 ss.

[19] V. PACE, *Sub. art. 21, in Commentario della costituzione*, Bologna, 2006, 525 ss.

[20] Con l'espressione *web 2.0* si intende normalmente riferirsi ad un particolare stadio di evoluzione del *World Wide Web*, caratterizzato dalla sempre maggiore possibilità di garantire un'effettiva interazione biunivoca fra il sito e l'utente, il quale contribuisce a determinarne i contenuti (*User Generated Content*) ed a categorizzarli ai fini dello loro ordinazione e presentazione (c.d. classificazioni *folksonomiche*). Per una prospettiva critica sull'argomento, v. METITIERI, *Il grande inganno del web 2.0*, Roma – Bari, 2009.

[21] V. D'ALOIA, *Libertà di manifestazione del pensiero e mezzi di comunicazione*, in PIZZORUSSO – ROMBOLI – RUGGERI – SAIITTA – SILVESTRI (cur.), *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2005.

(09 settembre 2009)